

Proposta di legge

Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale. Abrogazione della legge regionale 24 novembre 1997, n.87.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La cooperazione sociale persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini rendendo la solidarietà lo scopo prevalente della sua attività in cui la mutualità interna è orientata alla finalità solidaristica esterna: le cooperative sociali come individuate dalla legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali) sono uno strumento efficace per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e contribuire ad una vera integrazione sociale delle persone in difficoltà.

Il quadro normativo più recente, nel prendere atto della diffusione e del radicamento del fenomeno cooperativistico con i valori etici di cui è portatore, ha valorizzato le cooperative sociali, sia nella dimensione costituzionale della sussidiarietà orizzontale solidaristica sia nell'ambito più specifico dell'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni.

In linea con la normativa europea, il Codice dei Contratti Pubblici d.lgs.50/2016 ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali legittimando pertanto nel sistema della contrattualistica pubblica le convenzioni con le cooperative sociali e ha previsto espressamente la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione alle cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

La recente riforma del Terzo settore ha confermato il ruolo fondamentale della cooperazione sociale ribadendone la necessità di coinvolgimento da parte delle amministrazioni fin dalla fase di programmazione, progettazione e organizzazione degli interventi e dei servizi nel settore socio sanitario e educativo.

In questo senso la Regione Toscana ha avviato un percorso di revisione della legge regionale 87/97 che disciplina i rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale, al fine di perseguire un'idea di sviluppo economico e sociale che sottolinei la centralità della persona attraverso il consolidamento di politiche socio-lavorative centrate sull'attuazione dei diritti di cittadinanza e sulla piena integrazione e inclusione sociale dei cittadini in condizioni di svantaggio.

La revisione della legge regionale 87/97 nasce dalla necessità di adeguare la normativa sulle cooperative sociali alle importanti riforme in materia di appalti, il d.lgs. 50/2017 Codice dei contratti pubblici e in materia di Enti del Terzo settore, il d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore; in particolare si ridefiniscono le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività dei servizi pubblici, si individuano criteri e modalità di erogazione dei servizi sociali da parte delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici che operano nella regione, si disciplina la coprogrammazione e della coprogettazione degli interventi e dei servizi nei settori sociosanitari.

La proposta di legge si articola in 5 Capi, il Capo I dedicato alle finalità della legge di cui si indica anche l'ambito di applicazione, sia alla Regione, ai suoi enti dipendenti e agli enti del servizio sanitario regionale, sia agli enti locali seppur in modo diverso.

Rispetto alla attuale legge regionale 87/1997, nel Capo II si conferma l'attuale sistema dell'Albo regionale delle cooperative sociali articolato per province e tenuto dai capoluoghi di provincia e dalla città metropolitana.

Solo a seguito del funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore che avverrà entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Codice del terzo settore si procederà ad adeguare le norme regionali sull'albo regionale delle cooperative sociali al nuovo sistema di registrazione nazionale organizzato su base regionale che sarà regolato da un decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Capo III è dedicato alle modalità di erogazione dei servizi da parte delle cooperative sociali che si applicano obbligatoriamente alla Regione e ai suoi enti dipendenti e agli enti del servizio sanitario regionale.

Sono introdotti principi comuni per l'affidamento di contratti pubblici alle cooperative sociali di tipo A e B e e per la coprogrammazione e coprogettazione degli interventi.

Si prevede di riservare in favore delle cooperative sociali di tipo b) una quota fino al 3% del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione. Questa riserva è differenziata fra Enti regionali e locali.

Si prevede anche una ulteriore riserva del 2% del valore complessivo annuo sopra soglia.

Il Capo IV conferma il ruolo della Consulta regionale sulla cooperazione sociale riformulandone i compiti e la composizione.

Nel Capo V sono previste norme di prima applicazione in materia di affidamenti contrattuali.